

2.5 CONFESSIONI RELIGIOSE

In materia di confessioni religiose, nel 1998 va registrata l'attuazione di alcune importanti novità di carattere generale, anche di rango legislativo, e di vari interventi di tipo particolare.

Già nel corso del 1997, il d.lg. n. 255/1997 aveva introdotto alcune semplificazioni, modificando l'art. 7 della l. n. 675/1996 e includendo fra gli esoneri dall'obbligo di notificazione i trattamenti effettuati da associazioni, fondazioni e comitati aventi carattere filosofico e religioso (come pure quelli posti in essere da organismi rappresentativi di tali soggetti istituiti per scopi non di lucro, nonché da organizzazioni di volontariato).

Introducendo questo esonero il legislatore aveva opportunamente precisato che rimangono fermi gli obblighi di informativa agli interessati e di acquisizione del loro consenso, ove necessario. Accanto a tali obblighi, la disciplina introdotta dalla legge per il trattamento di dati sensibili, quali appunto quelli relativi all'adesione a una confessione religiosa, prevede anche l'autorizzazione del Garante.

Sempre nel 1997, al fine di semplificare anche quest'ultimo adempimento, il Garante aveva incluso tra le autorizzazioni generali rilasciate per diverse tipologie di titolari o di trattamenti, una autorizzazione (la n. 3/1997), che faceva riferimento al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi associativi, ivi comprese le confessioni religiose e le comunità religiose.

Nel corso del 1998 tale autorizzazione si è dimostrata efficace nel suo intento di combinare la semplificazione degli adempimenti con il rispetto di alcune garanzie. Al momento del suo rinnovo (30 settembre 1998) si è perciò reso necessario integrarla in due sole occasioni, con analoghe prescrizioni a carattere particolare che si è ritenuto opportuno demandare ad apposite autorizzazioni: nei confronti, cioè, di una società cattolica di assicurazioni e di un istituto scolastico privato (v. § 3.1.4).

Nel primo caso il trattamento di dati sensibili per il quale si chiedeva l'autorizzazione consisteva nella gestione dei dati relativi ai soci. Questi ultimi, infatti, secondo le previsioni statutarie della società, devono essere esclusivamente persone che professano la religione cattolica e che manifestano sentimenti di adesione alle opere cattoliche.

Nel secondo caso, invece, la richiesta di autorizzazione si legittimava con la necessità per l'istituto scolastico, che aveva forma di s.r.l. e non di associazione o fondazione (e che quindi non poteva avvalersi del provvedimento generale), di trattare i dati idonei a rivelare le convinzioni religiose degli studenti relativamente all'insegnamento della religione cattolica.

L'autorizzazione generale n. 3/1997, come già accennato, è scaduta il 30 settembre 1998 ed è stata sostituita dalla n. 3/1998, valida fino al 30 settembre 1999, che ha sostanzialmente riprodotto la precedente con limitate modifiche.

Poiché al momento dell'emanazione dei nuovi provvedimenti generali era in corso di approvazione in Parlamento la l. n. 344/1998, che ha procrastinato al 31 luglio 1999 il termine per l'adozione dei decreti delegati previsti dalla l. n. 676/1996 (i quali dovranno completare la disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in attuazione delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa), il Garante ha preferito,

come nella precedente occasione, evitare di dettare disposizioni di eccessivo dettaglio limitandosi a fissare i requisiti indispensabili per garantire la liceità dei trattamenti di dati sensibili e una idonea tutela degli interessati.

Raccogliendo l'indicazione fornita dal riferito caso dell'istituto scolastico privato, l'autorizzazione n. 3/1998 è stata resa applicabile agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, per i trattamenti di dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per garantire il diritto degli studenti di scegliere se avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (art. 310, d.lg. 16 aprile 1994, n. 297).

Non si è invece ritenuto opportuno generalizzare l'indicazione fornita dall'autorizzazione speciale rilasciata alla Società Cattolica di Assicurazione rispetto a una fattispecie ritenuta estremamente particolare, il che ha ovviamente reso necessario rinnovare tale speciale autorizzazione alla scadenza.

L'attività del Garante si è poi incentrata sull'assistenza alle confessioni religiose in merito ai problemi interpretativi e applicativi della legge. Per tali motivi, nel corso dell'anno, sono stati ricevuti più volte i rappresentanti di talune confessioni religiose per l'esame di problematiche di carattere generale, alcune delle quali sono attualmente allo studio, dati gli inevitabili riflessi che determinate interpretazioni potrebbero avere su un elevato numero di persone in un settore così delicato.

Vi sono stati inoltre specifici interventi del Garante su questioni particolari sollevate da alcuni cittadini, anche se non attraverso un formale pronunciamento dell'Autorità.

Tra questi, ad esempio, va annoverata la precisazione sugli organi di stampa – da parte di un componente del Garante – nei confronti della notizia circolata nell'estate del 1998 sulla richiesta di una persona di essere cancellata dal registro dei battesimi. Il rappresentante dell'Autorità ha fatto notare che l'inserimento del nominativo di una persona nel registro dei battezzati costituisce l'attestazione di una vicenda «storica» che, in quanto tale, non può essere «cancellata».

Sempre nell'ambito degli interventi specifici, il Garante è stato spesso contattato (talvolta anche solo per conoscenza) da diversi cittadini i quali, in qualità di ex aderenti ad associazioni religiose, o semplicemente in quanto non interessati a ricevere da esse pubblicazioni e offerte, hanno esercitato i diritti previsti dall'art. 13 della l. n. 675/1996 richiedendo, il più delle volte, la cancellazione dei propri dati personali. Nella quasi totalità dei casi tali richieste hanno ricevuto una risposta affermativa e non hanno quindi richiesto il successivo intervento dell'Autorità.

Nel corso dell'anno, infine, è stata data risposta a un dipendente di un ospedale di proprietà di un istituto religioso, il quale aveva chiesto di conoscere se la norma del regolamento del personale, che impone di ispirare il comportamento anche esterno del dipendente «alla peculiare natura e finalità dell'ente da cui dipende l'ospedale», integrasse un'interferenza nella vita privata del dipendente medesimo.

A tale proposito il Garante, rilevato che obblighi di tal genere sono previsti per diverse categorie di dipendenti pubblici e privati, ha però precisato che potrebbero rinvenirsi eventuali rischi in sede di concreta applicazione di tali disposizioni. L'accertamento e la sindacabilità della lealtà e della correttezza della condotta dei dipendenti, infatti, devono essere effettuati nel rispetto delle norme poste a tutela della vita privata, come pure di altre disposizioni, anche di rango costituzionale, a garanzia delle libertà fondamentali.

2.6 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

2.6.1 Profili generali

Le particolari garanzie previste dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675 per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che, come è noto, si inseriscono nella più generale categoria dei cd. «dati sensibili», hanno determinato qualche difficoltà sul piano dell'interpretazione, nonché dell'applicazione dei principi normativi della legge medesima nel settore sanitario.

Per questa ragione il Garante, in risposta ai numerosi quesiti posti da ospedali, professionisti o privati cittadini in cui sono state evidenziate le maggiori problematiche poste dalla nuova normativa, ha formulato una serie di pareri con i quali ha chiarito alcuni tra gli aspetti applicativi più controversi della disciplina in materia di protezione dei dati sulla salute.

Al tempo stesso, l'esame delle questioni pratiche più significative che si presentano in ambito sanitario a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 675/1996 ha fornito a questa Autorità l'occasione per riflettere su alcuni aspetti della normativa che necessitano di un intervento integrativo e correttivo del legislatore delegato.

Tra le deleghe contenute nella l. n. 675/1996 esercitabili entro il 31 luglio 1999, una prima è mirata ad attuare, nel rispetto della direttiva comunitaria n. 95/46/CE, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 97 (5) del 13 febbraio 1997 sulla protezione dei dati sanitari, prevedendo anche eventuali forme di semplificazione della normativa in materia, sebbene nel rispetto dell'elevato livello di garanzia che presuppongono le informazioni sulla salute.

Attualmente il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è ancora disciplinato, in termini generali, dagli artt. 22 e 23 della l. n. 675/1996.

Come si ricorderà, la prima disposizione reca una norma generale che riguarda tutti i dati «sensibili», per i quali è richiesto il consenso scritto dell'interessato e l'autorizzazione del Garante. L'eccezione a questa regola, prevista per il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 3, l. n. 675/1996), aveva richiesto dall'origine l'introduzione di una norma transitoria che ha consentito ai soggetti pubblici di proseguire il trattamento per dodici mesi, previa comunicazione al Garante, anche in assenza di una espressa disposizione di legge che individui «i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite» (art. 41, comma 5, l. n. 675/1996). Tale termine, prorogato una prima volta dal d.lg. 8 maggio 1998, n. 135, è stato poi ulteriormente differito alla data dell'8 maggio 1999 (cfr. d.lg. 6 novembre 1998, n. 389).

È bene ricordare, parimenti, che l'art. 23 disciplina invece, in modo specifico, il trattamento dei «dati inerenti alla salute» da parte dei soli esercenti le professioni sanitarie e degli organismi sanitari pubblici, prevedendo per questi la possibilità di derogare alla regola generale della doppia condizione del consenso scritto dell'interessato e dell'autorizzazione del Garante, in due distinte ipotesi:

a) qualora si tratti di tutelare la salute e l'incolumità fisica dell'interessato, ovvero b) nel caso in cui le medesime finalità riguardino un terzo o la collettività.

Mentre nella prima ipotesi il trattamento può avere luogo anche senza l'autorizzazione del Garante, ma con il consenso scritto dell'interessato, nel secondo caso, in mancanza del consenso dell'interessato, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione n. 2/1998 emanato dal Garante (in G.U. del 1° ottobre 1998) (art. 23, comma 1, della l. n. 675/1996) o in altra speciale autorizzazione.

La complessa articolazione di questa disposizione, già evidenziata nella *Relazione per l'anno 1997*, ha riproposto alcuni dubbi che questa Autorità ha cercato di dirimere cogliendo anche questa occasione per stimolare alcune possibili semplificazioni delle procedure di applicazione della normativa in ambito sanitario.

In particolare, posto che gli esercenti le professioni sanitarie possono trattare i dati sulla salute dei propri pazienti soltanto dopo averne acquisito il consenso scritto (e purché questi siano stati preventivamente informati circa l'utilizzazione dei dati che li riguardano: artt. 23, comma 1, e 10 della l. n. 675/1996), il Garante ha precisato che tale consenso non deve essere necessariamente acquisito caso per caso, ma può essere richiesto anche *una tantum* in relazione al complesso delle attività che ciascun medico ritiene di dover porre in essere nei confronti dei propri assistiti.

L'informativa al paziente e la formula di consenso, ad esempio, possono riguardare, oltre alla normale attività di assistenza e cura, anche la possibilità per il medico di essere informato sulle condizioni di salute di un proprio assistito ricoverato presso una struttura ospedaliera (v. provvedimento del 12 ottobre 1998) o, ancora, di comunicare ai competenti organi dell'amministrazione finanziaria che effettuino un accertamento fiscale i dati personali (nome, diagnosi e cure applicate) contenuti nelle ricevute sanitarie (v. provvedimento del 31 dicembre 1998).

Nel corso dell'ultimo anno di attività, una particolare attenzione è stata inoltre dedicata al rapporto tra le disposizioni della l. n. 675/1996 e quelle della l. 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta contro l'AIDS.

Con un provvedimento del 31 luglio 1998, il Garante è intervenuto tempestivamente a tutela del diritto di una dipendente pubblica che aveva chiesto di inibire alla competente commissione medica di comunicare al proprio ufficio di appartenenza la diagnosi di AIDS riscontrata in sede di accertamento sanitario ai fini del riconoscimento della dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego.

Dopo avere rilevato che la normativa in materia di protezione dei dati personali ha espressamente fatto salve alcune norme speciali previgenti, tra cui anche quelle sull'AIDS (art. 43, comma 2, l. n. 675/1996), il Garante ha esaminato il caso di specie chiarendo innanzi tutto che le disposizioni della l. n. 135/1990 prevalgono sulle norme regolamentari contenute nel d.m. n. 187/1997, le quali, pertanto, potranno essere applicate nella sola misura compatibile con le norme aventi forza di legge che tutelano la riservatezza e la dignità delle persone interessate.

L'art. 5 della l. n. 135/1990 sancisce «l'obbligo, per gli operatori sanitari che, nell'esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS ovvero di un caso di infezione da HIV», di adottare «tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona assistita» e di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici «esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti».

Con un primo provvedimento del 31 luglio 1998, con il quale si chiedevano elementi alla Commissione medica, il Garante ha ritenuto fondata la segnalazione e poiché sussisteva il concreto rischio di un pregiudizio rilevante a danno dell'interessata, ha vietato (art. 31, comma 1, lett. l) della l. n. 675/1996) alla Commissione medesima di comunicare a soggetti diversi dalla ricorrente i dati relativi all'accertamento dell'AIDS e all'infezione da HIV.

Nello stesso provvedimento il Garante ha segnalato la necessità di conformare il trattamento dei dati alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, a tal fine, ha prospettato la necessità di modificare il regolamento approvato con il d.m. n. 187/1997, nella parte in cui questo prevede la trasmissione, all'amministrazione o all'ente che ha richiesto l'accertamento, di un processo verbale che rechi l'indicazione della diagnosi unitamente al grado di menomazione complessiva riscontrata (art. 6 del d.m. cit.).

Successivamente, con il provvedimento del 31 dicembre 1998, in risposta alla nota della Commissione medica che prospettava l'ipotesi di inserire nel verbale di accertamento la dicitura «omesso» in luogo del giudizio diagnostico di AIDS, il Garante ha rilevato che tale dicitura potrebbe, indirettamente, consentire a terzi di desumere la diagnosi relativa all'AIDS o all'infezione HIV, essendo tale caso, allo stato della legislazione vigente, l'unico nel quale il verbale di accertamento medico non può essere comunicato integralmente all'esterno.

Si è quindi suggerito che, nelle more delle auspicabili modifiche al d.m. sopra citato, la commissione medica provveda a inviare alle amministrazioni richiedenti, anziché copia del verbale di accertamento, un diverso attestato, privo di indicazioni diagnostiche, che certifichi semplicemente l'idoneità o no dell'interessato allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Ancora a tutela della riservatezza dei pazienti affetti da AIDS, il Garante è intervenuto rispondendo a un quesito formulato dal primario ospedaliero di una divisione malattie infettive al quale un'azienda sanitaria locale, allo scopo di effettuare una rilevazione statistica sul consumo dei farmaci, aveva chiesto di fornire i nominativi dei pazienti ricoverati, affetti da AIDS, e altre indicazioni terapeutiche, quali il tipo di medicinali somministrati e la durata dei periodi di degenza.

Anche in questa occasione si è rilevato che la piena vigenza delle disposizioni della l. 5 giugno 1990, n. 135, e in particolare dell'art. 5 sopra citato, anche successivamente all'entrata in vigore della l. n. 675/1996, impone il rigoroso rispetto della riservatezza delle persone affette da AIDS e non consente, quindi, di effettuare rilevazioni sul numero dei ricoverati, sulla durata dei periodi di degenza e sul tipo di terapia cui gli stessi sono stati sottoposti, se non con modalità che garantiscano l'anonimato.

La tutela dell'anonimato dei pazienti affetti da HIV esige, peraltro, che l'accesso ai loro dati nominativi sia consentito esclusivamente al personale della divisione malattie infettive o di altri reparti ospedalieri che ne abbiano effettiva esigenza per ragioni di assistenza e di cura ai pazienti stessi. Questa Autorità ha segnalato pertanto la necessità, da un lato, di apprestare idonee misure di sicurezza che garantiscano un livello adeguato di protezione degli archivi elettronici in cui sono conservati i dati personali dei pazienti e, dall'altro, di limitare il trattamento alle sole operazioni strettamente pertinenti alle finalità di assistenza e cura dei pazienti stessi (v. provvedimento del 7 gennaio 1999).

Un'altra questione sulla quale il Garante, in più occasioni, è stato invitato a esprimere il proprio parere riguarda la possibilità, per le strutture ospedaliere, di fornire informazioni relative ai pazienti ricoverati presso le strutture stesse. Alcune aziende sanitarie, infatti, hanno chiesto se la semplice indicazione del reparto di degenza, potendo rivelare notizie sullo stato di salute delle persone ricoverate, rappresenti una violazione della normativa sulla protezione dei dati personali qualora non sia stata preventivamente acquisito il consenso scritto degli interessati.

In relazione a ciò il Garante ha chiarito di non ravvisare alcuna ipotesi di violazione, per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo perché, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 41, comma 5, della l. n. 675/1996, i soggetti pubblici possono continuare a trattare i dati sensibili fino all'8 maggio 1999, anche in assenza dei presupposti indicati nell'art. 22, comma 3, della legge medesima, e indipendentemente dal consenso delle persone interessate. In secondo luogo perché si è rilevato che nell'ambito del servizio sanitario pubblico è previsto che parenti, conoscenti e organismi di volontariato accedano ai reparti ospedalieri per fare visita ai degenti, nel rispetto di determinati orari e delle eventuali modalità stabilite. La stessa «Carta dei servizi pubblici sanitari» (d.P.C.M. 19 maggio 1995) considera soltanto come

eccezione il fatto che un paziente possa chiedere di mantenere il riserbo circa la propria presenza nella struttura ospedaliera (v. provvedimento del 31 dicembre 1998 in Bollettino n. 6, in corso di stampa).

Di particolare rilievo è poi il provvedimento con il quale il Garante, in attuazione dei poteri attribuitigli dall'art. 31, comma 1, lett. l) della l. n. 675/1996, ha vietato il trattamento dei dati sulla salute di una donna le cui immagini radiografiche, unitamente ad altri dati clinici e all'indicazione del nome di battesimo e dell'età, erano state pubblicate su una rivista medica, senza che ne fosse stato preventivamente acquisito il consenso per iscritto.

Il Garante ha infatti ritenuto che tale pubblicazione sia espressamente vietata dalla legge (art. 23, comma 4, della l. n. 675/1996), in quanto costituisce diffusione di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute. Considerato infatti che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 1, comma 2, lett. c), della l. n. 675/1996) la pubblicazione suddetta, pur non riportando le complete generalità della persona cui l'immagine si riferiva, conteneva tuttavia elementi sufficienti a consentirne indirettamente l'identificazione (v. provvedimento del 21 dicembre 1998).

È stata fatta salva, in ogni caso, la possibilità di divulgare informazioni di carattere scientifico con altre modalità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ad esempio l'utilizzo, nel caso sopra descritto, di un nome di fantasia o delle sole iniziali o di un codice numerico, garantendo l'anonimato dell'interessata, avrebbe permesso di contemperare le esigenze della ricerca medica e scientifica con il diritto alla riservatezza.

Viene in evidenza, infine, il problema della diffusione di dati sulla salute con specifico riferimento all'ambito sportivo. Sono pervenuti infatti a questa Autorità numerosi quesiti in ordine alla possibilità per le società sportive, di divulgare informazioni relative agli infortuni che determinano la temporanea interruzione dell'attività degli atleti.

A tale riguardo il Garante ha osservato che il divieto previsto dall'art. 23, comma 4, della l. n. 675/1996, non pregiudica il diritto dell'interessato di rendere pubbliche le proprie condizioni di salute, anche per interposta persona. Si è suggerito pertanto alle società sportive di acquisire da parte degli atleti, unitamente al consenso scritto per il trattamento dei dati sensibili, anche una apposita «delega» a rendere note alcune informazioni relative al proprio stato di salute, quando queste siano rilevanti per l'interesse pubblico che è sotteso alle attività agonistiche in cui gli atleti stessi si trovano impegnati, e a condizione che sia stata loro fornita, preventivamente, un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della l. n. 675/1996.

Nello stesso provvedimento (22 giugno 1998) si è inoltre chiarito che i dati personali relativi a fenomeni di *doping* non possono essere considerati di per sé come dati «sensibili»; essi tuttavia possono assumere tale natura quando il loro trattamento, per la quantità e la qualità delle informazioni raccolte o per l'eventuale abbinamento con altri dati, comprenda o faccia emergere informazioni riguardanti lo stato di salute degli interessati.

La connotazione di «dato idoneo a rivelare lo stato di salute» è stata invece pienamente riconosciuta al giudizio di inidoneità all'esercizio dell'attività agonistica, giacché esso indica in modo non equivoco la presenza di patologie nell'interessato o, comunque, la necessità di evitare i rischi connessi alla pratica agonistica. In questo

senso il Garante si è espresso in occasione del parere reso il 31 dicembre 1998 sulla bozza di modello unico di «libretto sanitario sportivo» predisposta dalla Consulta permanente per la medicina dello sport costituita presso il Ministero della sanità.

Si segnala infine la rilevanza, in ambito sanitario, dell'attività consultiva del Garante ai sensi dell'art. 31, comma 2, della l. n. 675/1996 (v. § 2.1.4 e 3.1.3).

2.6.2 «Sanitometro»

La posizione espressa dal Garante in occasione del varo del d.lg. 29 aprile 1998, n. 124, relativo alla «Ridefinizione del sistema della partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della l. 27 dicembre 1997, n. 449», è riassunta nel § 2.1.8 al quale si rinvia per brevità di esposizione.

2.6.3 Prescrizioni mediche

Gli sviluppi che si sono avuti ad inizio 1998 riguardo alla tematica della tutela della riservatezza dei dati riportati nelle prescrizioni mediche (e, in particolare, nelle ricette mediche), sono stati già riassunti anticipatamente nella *Relazione per l'anno 1997* (v. pagg. 38 e 81).

Al riguardo, il Garante ha avuto proficui contatti con il Ministero della sanità e con altri organismi competenti in materia in vista dell'attuazione della delega contenuta nella legge 8 aprile 1998, n. 94 (possibile attraverso i decreti delegati previsti dalla l. n. 676/1996).

2.6.4 Tessera sanitaria

Già da alcuni anni sono allo studio progetti di legge che prevedono l'introduzione di carte magnetiche quali strumenti destinati a sostituire appieno con transazioni elettroniche l'insieme dei documenti cartacei identificativi di un individuo o comunque a lui riferibili.

L'introduzione di tali strumenti ha alimentato un dibattito relativamente alle adeguate garanzie da introdurre a tutela del flusso di informazioni che l'utilizzo delle carte elettroniche comporta.

L'entrata in vigore della l. 31 dicembre 1996, n. 675, ha pertanto rappresentato l'occasione per riproporre le questioni relative alla protezione dei dati contenuti nei documenti elettronici, sulla base dei principi e dei criteri fissati dal legislatore e nell'ottica di un coordinamento con le iniziative assunte in ambito comunitario.

A tale riguardo vanno evidenziati alcuni progetti, di cui si discute anche in ambito G-7, che prevedono la realizzazione di carte sanitarie «interoperabili» a livello mondiale, cioè riconosciute e leggibili in ogni Paese per fare fronte alle emergenze e semplificare le procedure amministrative connesse all'erogazione di prestazioni sanitarie all'estero (progetti Eurocards e Netlink).

In ambito europeo la tessera sanitaria è stata già adottata in Germania, in Francia e in Belgio, e altri Paesi stanno elaborando progetti analoghi.

Anche l'Italia si è oramai avviata verso l'introduzione di questo strumento, per la cui realizzazione, prevista dalla stessa legge di accompagnamento alla finanziaria (art. 59, comma 50, lett. i), della l. 27 dicembre 1997, n. 449), il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recentemente convertito (l. 26 febbraio 1999, n. 39), dispone interventi di carattere finanziario.

In particolare, sulla base di un progetto del Ministero della sanità, sono stanziati i fondi per l'avvio della sperimentazione della tessera sanitaria in un ambito territoriale limitato e in concomitanza con la sperimentazione del «sanitometro».

Il progetto infatti, che ha come obiettivo quello di definire i contenuti e di distribuire gradualmente sul territorio nazionale una carta elettronica sulla quale siano riportati i dati di carattere amministrativo e sanitario del cittadino, prevede una fase sperimentale da attuarsi in alcune regioni e nelle relative strutture del servizio sanitario nazionale (Asl, medici di base, farmacie, laboratori, ecc.), la quale dovrà concludersi entro il 30 giugno dell'anno 2000.

A partire da questa data la tessera sanitaria, dalla cui utilizzazione la legge di accompagnamento alla finanziaria prevede concreti risultati, anche in termini di razionalizzazione delle risorse e di contenimento della spesa sanitaria, dovrebbe essere distribuita a tutti i cittadini italiani per consentire il trattamento e la verifica dei dati sulla gestione delle prestazioni sanitarie.

Parallelamente, nelle diverse regioni sono in corso altri progetti di sperimentazione della carta sanitaria, approvati dal Ministero della sanità nell'ambito dei programmi speciali previsti dall'art. 12 del d.lg. 502/1992.

Questa Autorità ha fornito il proprio contributo agli uffici che stanno elaborando tali progetti, auspicando l'effettiva introduzione di garanzie adeguate per la tutela dei dati personali contenuti nella carta sanitaria. Si è così preso atto dell'ipotesi di proteggere tali dati tramite sistemi di cifratura che li renderebbero non accessibili da parte di operatori non autorizzati e della possibilità di prevedere, per il personale espressamente autorizzato all'accesso, vari livelli di autorizzazione.

2.7 PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

2.7.1 Previdenza ed enti previdenziali

L'attività dell'Ufficio inerente alle tematiche connesse tanto alla previdenza quanto all'assistenza esercitate dai diversi enti, sia pubblici sia privati, non si è ancora attestata su volumi pari a quelli di altri settori interessati dall'impatto della normativa a tutela dei dati personali.

Si può affermare però che, pur essendo stati numericamente modesti, i casi nei quali gli enti gestori della previdenza hanno coinvolto l'Ufficio del Garante siano degni della massima attenzione in ragione dei contenuti di cui sono stati portatori.

Giova precisare, inoltre, che quesiti in materia previdenziale sono giunti all'Ufficio anche per il tramite di sedi distrettuali dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché da diverse prefetture. Anche diversi liberi professionisti hanno richiamato l'attenzione dell'Ufficio su alcune specifiche problematiche.

Per quanto concerne l'oggetto delle richieste pervenute nel corso dell'anno, si possono distinguere alcune principali casistiche:

a) quesiti in merito all'attività di comunicazione dei dati ai patronati, alle associazioni di categoria e ai sindacati, attività, questa, in essere da tempo presso i principali enti previdenziali e che rappresenta per essi, ma soprattutto per gli iscritti, una netta facilitazione per la definizione delle posizioni assicurative dei singoli. Di tale problematica il Garante si è fatto carico allorché ha formulato alcuni suggerimenti al Governo relativi ai contenuti dell'emanando decreto legislativo sul trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione;

b) quesiti attinenti all'applicazione, da parte delle amministrazioni previdenziali, delle disposizioni contenute nella l. n. 241/1990 e nei relativi regolamenti di attuazione, in relazione a quanto sancito dalle norme sulla protezione dei dati personali sopraggiunte con la l. n. 675/1996;

c) segnalazioni relative a ipotesi di violazione della l. n. 675/1996 in materia di comunicazione e diffusione a terzi di dati personali, in alcuni casi anche sensibili;

d) comunicazioni all'Ufficio avvenute ai sensi dell'art. 41, comma 5 della l. n. 675/1996;

e) richieste di parere riferite a moduli predisposti ai fini di resa dell'informativa e dell'acquisizione, ove necessario, del consenso informato.

Nell'attività sopra descritta, l'Ufficio ha adottato criteri di collaborazione con gli enti previdenziali, allo scopo di agevolare il consolidarsi, quanto più rapido possibile, di soluzioni attuative al tempo stesso della l. n. 675/1996 e delle esigenze, manifestate dagli enti medesimi, di continua innovazione nell'erogazione delle prestazioni previdenziali e assicurative.

2.8 LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

Nell'ambito del rapporto di lavoro, uno dei trattamenti di dati personali più rilevanti è senza dubbio quello che riguarda i dati sensibili (si pensi a quelli relativi alle trattenute sindacali o idonei a rivelare lo stato di salute) che, come è noto, la l. n. 675/1996 rende lecito solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

Il Garante si è avvalso anche in questo campo della possibilità di rilasciare un'autorizzazione generale che è stata rinnovata fino al 30 settembre 1999, con la quale ha esonerato i datori di lavoro privati, nonché gli altri titolari di trattamenti finalizzati alla gestione del rapporto di lavoro, dall'obbligo di richiedere singolarmente l'autorizzazione per il trattamento dei dati sensibili. Si è facilitata in tal modo la gestione dei rapporti di lavoro nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei lavoratori dipendenti e autonomi (autorizzazione n. 1/1998 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, G.U. del 1° ottobre 1998, n. 229).

Senza altri particolari mutamenti rispetto alla precedente autorizzazione, il nuovo provvedimento generale autorizza però, espressamente, il trattamento dei dati sensibili relativi all'adempimento di obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro. Un ulteriore elemento di novità consiste poi nell'aver previsto, tra le categorie di dati autorizzati, quelli relativi alla gravidanza, al puerperio e all'allattamento.

Sotto altro profilo, la complessa disciplina normativa concernente il trattamento dei dati personali nell'ambito del rapporto di lavoro, specie per quanto riguarda la tenuta delle liste dei lavoratori in mobilità da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, ora, delle regioni, ha reso necessario uno specifico intervento (prov. del 12 ottobre 1998). In questa occasione il Garante ha constatato che la disciplina in materia (l. 23 luglio 1991, n. 223) non prevede espressamente la divulgazione delle liste di mobilità e che anche dopo la recente introduzione del Sistema informativo lavoro (d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469) - che naturalmente incide sulla conoscibilità dei dati relativi ai lavoratori - è stata esclusa la pubblicità delle suddette liste in favore di privati (si pensi al singolo datore di lavoro) diversi dai soggetti autorizzati dal Ministero alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

Su richiesta, poi, di una società autorizzata alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, il Garante ha espresso un articolato parere (prov. del 24 dicembre 1998) in merito agli adempimenti da porre in essere in relazione al trattamento dei dati nel settore del lavoro interinale.

In tale parere il Garante ha precisato che le società che operano nel campo del collocamento della manodopera e trattano i dati degli aspiranti e dei lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo per essere utilizzati presso altre imprese, devono rispettare specifici obblighi per tutelare la riservatezza delle persone, senza per questo dover attivare complicate procedure.

A tal fine l'Autorità ha inteso non solo chiarire alcuni aspetti applicativi della l. n. 675/1996, ma ha fornito anche indicazioni generali e suggerito soluzioni operative affinché quanti operano nel settore del mercato del lavoro interinale possano adempiere correttamente alle disposizioni della legge con modalità semplificate e senza aggravii burocratici.

È stato infatti precisato che per poter raccogliere, conservare e utilizzare i dati contenuti nei *curricula vitae* è necessario fornire agli interessati una informativa che indichi i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati verranno comunicati, e spieghi, tra l'altro, le modalità del trattamento e i diritti dell'interessato a conoscere, integrare, modificare, cancellare i dati raccolti. L'informativa, ha sottolineato in particolare il Garante, nel caso di trasmissione di *curricula* a mezzo posta o fax, potrebbe essere fornita ad esempio mediante l'utilizzo da parte dell'aspirante di un apposito modello, reso disponibile al pubblico, contenente un'informativa anche succinta, ma esauriente e comprensibile.

Il Garante ha anche precisato che per poter comunicare i dati dei candidati, l'agenzia dovrà acquisire il loro consenso (che deve essere scritto nel caso di dati sensibili) e specificare che tali informazioni verranno fornite alle sole imprese che chiederanno il *curriculum*.

Una ulteriore indicazione del Garante ha riguardato la possibilità, per la società che colloca manodopera, di raccogliere con un unico atto il consenso, sia per quanto riguarda il rapporto che intercorre tra essa e il lavoratore, sia per conto delle imprese utilizzatrici, con l'obbligo per queste ultime di trattare soltanto i dati strettamente necessari per l'offerta di lavoro.

Con il medesimo parere, questa Autorità ha ritenuto opportuno ribadire che anche in caso di raccolta di dati via Internet, le modalità devono comunque permettere al candidato di ricevere l'informativa prima della compilazione dei dati e di manifestare il consenso anteriormente alla loro trasmissione alla società, ricordando, peraltro, che per quanto riguarda le reti telematiche il Governo è stato delegato a individuare apposite modalità applicative della l. n. 675/1996.

2.9 RICERCA

2.9.1 Ricerca storica e archivi

La tutela delle persone in relazione al trattamento dei dati personali trova nella ricerca storica un terreno applicativo del tutto peculiare. Nello svolgimento dei propri studi, infatti, gli storici si trovano necessariamente a consultare ed elaborare una grande quantità di documenti contenenti dati personali. Di qui il problema di valutare in che misura e con quali modalità possa essere applicata a tali trattamenti

la disciplina disposta in via generale dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, in modo da operare in concreto un adeguato contemperamento tra la tutela della riservatezza e l'attività di ricerca.

a) Il legislatore ha avuto riguardo a queste esigenze. La l. n. 675/1996, infatti, nel dettare modifiche alla normativa vigente, ha voluto espressamente specificare che «restano ferme, in quanto compatibili, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e agli archivi di Stato» (art. 43, comma 2). Parallelamente, la l. n. 676, dello stesso 31 dicembre, recando una delega al Governo - successivamente rinnovata dal Parlamento con la l. 6 ottobre 1998, n. 344, sino al nuovo termine del 31 luglio 1999 - tiene conto della necessità di adottare uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare proprio le modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici e di ricerca (art. 1, comma 1, lett. a)).

Il tenore delle disposizioni appena richiamate mostra, da un lato, che il legislatore aveva inteso garantire comunque una tutela di fronte a tali trattamenti, sebbene essi siano svolti in relazione ad avvenimenti anche molto risalenti nel tempo e si riferiscano spesso a persone non più in vita; dall'altro, che nell'ulteriore specifica disciplina sarebbe stato necessario tenere conto delle particolarità proprie di questo tipo di utilizzo dei dati personali.

Invero, il riconoscimento delle peculiarità di tale problematica non trae origine solo da una scelta del Parlamento italiano, ma trova fondamento e sostegno in un ampio lavoro di elaborazione a livello internazionale che ha portato già all'emanazione di importanti atti normativi. Al riguardo, sono da ricordare i «considerando» nn. 29 e 40 e l'art. 6 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, la quale ha rappresentato il principale parametro per il nostro legislatore nell'elaborazione della l. n. 675/1996. In particolare, la direttiva afferma che il trattamento di dati personali per scopi storici (oltreché statistici o scientifici) non deve essere ritenuto incompatibile con le varie finalità per le quali i dati sono previamente raccolti, purché gli Stati membri forniscano garanzie «appropriate», tali da impedire, in particolare, l'uso dei dati per l'adozione di misure o decisioni nei confronti di singoli. Inoltre, i trattamenti a fini storici (anche in questo caso analogamente a quelli statistici o scientifici) rientrano tra quelli che in presenza di «garanzie adeguate» possono permettere la conservazione per i medesimi fini di dati precedentemente utilizzati per altre finalità.

È da richiamare poi la corposa elaborazione effettuata in sede di Consiglio d'Europa, che aveva condotto dapprima alla raccomandazione n. R. (83) 10 adottata il 23 settembre 1983, uno degli atti normativi espressamente richiamati dalla l. n. 676/1996 quale parametro cui uniformare la nostra legislazione in materia; successivamente, alla Raccomandazione n. R. (97) 18 sui dati raccolti e trattati per scopi statistici, e infine all'ormai imminente adozione di un più avanzato progetto di raccomandazione specificamente dedicato agli archivi.

In questo quadro, il Garante ha dedicato particolare attenzione alle tematiche relative ai trattamenti svolti in sede di ricerca storica, anche al fine di armonizzarne la disciplina con l'evoluzione normativa in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi, nonché con quella relativa ai trattamenti realizzati dai giornalisti e dagli altri soggetti che esercitano attività di informazione.

Sembra infatti ragionevole che la progressiva tendenza a estendere l'accessibilità da parte dei cittadini ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione debba trovare piena applicazione anche quando gli stessi documenti siano custoditi dall'amministrazione degli Archivi di Stato. In altri termini, un dato che era accessibile in base alla normativa sulla trasparenza amministrativa non può non continuare a esserlo quando viene riversato negli Archivi. Né appare giustificato che, a parità di

condizioni, uno storico si trovi in una posizione sfavorevole rispetto a quella del cittadino o del giornalista. Anzi, la consultabilità acquista particolare rilievo proprio per il suo normale collegamento con la finalità di pubblicare e divulgare le elaborazioni effettuate su tale materiale sotto forma di manifestazioni del pensiero. Naturale è, qui, il riferimento alla disciplina dei trattamenti svolti nell'esercizio di attività d'informazione, la quale trova applicazione in relazione non solo a quelli effettuati dai soggetti iscritti all'albo, ma anche ai trattamenti temporanei «finalizzati unicamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero» (art. 25 l. n. 675/1996, come modificato dal d.lg. 28 luglio 1997, n. 123 e dal d.lg. 13 maggio 1998, n. 171).

È chiaro, da un lato, che le esigenze di ricerca storica richiedono la conservazione dei dati per un periodo superiore a quello richiesto dalle originarie finalità per le quali erano stati raccolti; dall'altro, che gli storici si trovano a utilizzare i dati per finalità diverse da quelle originarie: la ricerca storica, appunto. Ciò, però, non contrasta necessariamente con le disposizioni sulla tutela dei dati personali dedicate ai dati storici - se adeguatamente interpretate alla luce delle considerazioni sin qui accennate - e in particolare con i principi sanciti dall'art. 9 della l. n. 675/1996, per quanto attiene al vincolo della conservazione dei dati in modo da consentire l'identificazione dell'interessato «per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi erano stati raccolti e successivamente trattati» (comma 1, lett. e)).

b) All'interno di questo processo di graduale adeguamento della normativa in materia, nella prima metà del 1998 il Garante ha partecipato a un gruppo di lavoro costituito presso l'Archivio centrale dello Stato - Ministero per i beni culturali e ambientali, con lo scopo, oltre che di provvedere all'organizzazione della Conferenza nazionale degli Archivi (Roma, 1-3 luglio 1998), anche di elaborare un primo progetto da cui sarebbero potuti scaturire i testi dei richiamati decreti previsti dalla l. n. 676/1996.

Si è così pervenuti a un primo progetto di decreto successivamente sottoposto al Consiglio dei ministri. L'articolato, dando attuazione alla delega prima richiamata, sanciva esplicitamente la non incompatibilità del trattamento dei dati personali ai fini di ricerca storica con gli scopi per i quali essi erano stati originariamente raccolti e successivamente trattati. Esso disponeva inoltre che - nel rispetto delle altre disposizioni della stessa l. n. 675/1996 - tale uso delle informazioni poteva essere effettuato anche oltre il periodo di tempo indicato dal richiamato art. 9, comma 1, lett. e) della legge.

Inoltre, provvedeva sia a modificare l'art. 21 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 («Norme relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato»), con il quale sono disciplinati i limiti alla consultabilità dei documenti, sia a inserire un nuovo articolo *21-bis*, specificamente dedicato al trattamento dei dati personali ai fini di ricerca storica. Quest'ultimo prevedeva che i documenti contenenti dati personali conservati negli Archivi di Stato potessero essere trattati a fini di ricerca storica a prescindere dagli scopi per i quali essi erano stati originariamente formati e successivamente trattati; in tal modo intendeva armonizzare meglio la disciplina, a favore di chi conduca ricerche storiche, con il precetto dell'art. 15, comma 1 della l. n. 675/1996 che, seppure nel diverso contesto della sicurezza dei dati, considerando il «trattamento non conforme alle finalità della raccolta» come un rischio, potrebbe portare, sul piano teorico, a non tener conto che, invece, quel modo di trattare i dati d'archivio è, per così dire, connaturato proprio al lavoro dello storico

(conseguenza invero evitata già dall'art. 9, comma 1, lett. *b*) e *d*) della l. n. 675/1996, che permette di trattare i dati anche per finalità diverse da quelle perseguite al momento della raccolta, purché compatibili).

Relativamente ai dati sensibili e a quelli concernenti a taluni provvedimenti giudiziari (artt. 22 e 24 della l. n. 675/1996), lo stesso art. 21-*bis* consentiva la consultabilità decorsi quaranta anni dalla data del documento che li contiene. In tal modo, si aveva riguardo al fatto che la ricerca storica ha sempre più spesso per oggetto eventi vicini all'epoca presente, e si riduceva conseguentemente il periodo di settanta anni previsto dal vigente art. 21, comma 1, del citato d.P.R. per la consultabilità dei documenti genericamente individuati come «riservati relativi a situazioni puramente private di persone» o dei «documenti dei processi penali».

Allo stesso tempo, però, si introduceva una differenziazione per i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, demandando a un codice deontologico l'individuazione di specifiche cautele (come tra breve si dirà) e arricchendo in tal modo la stessa disciplina prevista dalla l. n. 675/1996. Inoltre, coerentemente con quanto disposto per i giornalisti, si prevedeva che i dati potessero essere comunicati o diffusi dall'utente, qualora ciò fosse stato indispensabile per le finalità di documentazione e di ricerca storica, ovvero qualora essi si riferissero a fatti o a circostanze resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico.

c) Al fine di rendere sufficientemente flessibile tale disciplina, lo schema di decreto delegato aveva inoltre ritenuto che lo strumento più adeguato potesse essere rappresentato da un apposito codice di deontologia e di buona condotta degli utenti degli archivi, la cui accettazione sarebbe stata condizione per l'ammissione alla consultazione. Esso sarebbe stato promosso dal Garante, secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 31, comma 1, lett. *h*) della l. n. 675/1996, e destinato, appunto, agli utenti in senso lato, nella consapevolezza dell'impossibilità di considerare gli storici come una categoria professionale definita, al pari delle altre nell'ambito delle quali l'Autorità è chiamata a promuovere simili codici.

A tale fonte sarebbe stata demandata, fra l'altro, l'individuazione delle norme di correttezza e di non discriminazione da osservare nella comunicazione e nella diffusione dei documenti contenenti dati personali, nonché delle cautele da osservare per la consultazione e la diffusione di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale e i rapporti riservati di tipo familiare.

Sempre attraverso il medesimo art. 21-*bis*, si disciplinava anche l'esercizio dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 13 della l. n. 675/1996 in relazione ai documenti detenuti presso gli Archivi di Stato. Al riguardo, si stabiliva che questi dovevano essere conservati per tali finalità e restare liberamente consultabili, qualora ciò fosse risultato necessario per motivi di documentazione o di ricerca storica. A tutela degli interessati veniva però prevista anche la possibilità che fosse disposto il blocco dei dati. Ciò, nel caso in cui il loro trattamento avesse comportato un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati, oppure qualora i dati non avessero rivestito un particolare interesse pubblico.

Infine, si sanciva il principio che l'autorizzazione alla conoscenza di un dato da parte di un utente doveva considerarsi accordata, sussistendo le medesime condizioni, a ogni altro richiedente, in modo da garantire il rispetto del principio di uguaglianza anche in rapporto a dati o documenti detenuti da soggetti diversi.

d) Questo il quadro normativo che si andava delineando. Tuttavia esso non si è concretizzato definitivamente in quanto il decreto legislativo del 22 luglio 1998, che conteneva le disposizioni appena illustrate, non è stato, come si è riferito, emanato. Ciò però non ha impedito di proseguire gli approfondimenti, specie nell'ambito

della Commissione consultiva di seguito citata, la quale ha affiancato all'esame delle questioni relative all'accesso a singole fonti uno studio del più generale rapporto tra privacy e ricerca storica, studio che ha offerto anche alcune riflessioni utili per la futura normativa. Manca ancora, quindi, una disciplina compiuta delle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati a fini storici.

Di ciò ha dovuto tener conto il Garante quando ha formulato il parere del 31 dicembre 1998, richiesto in relazione agli adempimenti prescritti dalla l. n. 675/1996 per la pubblicazione e la diffusione via Internet di una raccolta di corrispondenza indirizzata a una personalità di spicco della letteratura italiana di questo secolo.

L'Autorità, nelle more dell'emanazione dei decreti delegati di cui si è detto, ha ritenuto che il caso sottoposto potesse trovare soluzione sulla base del disposto del già citato comma 4-*bis* dell'art. 25 della l. n. 675/1996, relativo ai trattamenti effettuati dai giornalisti. Pertanto, la pubblicazione dell'epistolario in questione ha potuto esser ricompresa nell'ampia nozione di trattamento finalizzato «esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero», con la conseguenza di esentare i curatori della raccolta dalla necessità di acquisire il consenso degli interessati. Contemporaneamente, il Garante ha ritenuto applicabili le norme della legge n. 675 in tema di pubblicazione di saggi e articoli giornalistici anche in corso di diffusione attraverso reti telematiche, data anche l'assenza di una regolamentazione specifica in materia.

Si è potuto così adempiere al dovere dell'informativa agli interessati, attraverso la predisposizione, in premessa alla pubblicazione, di un'informativa semplificata volta a specificare l'identità del curatore dell'epistolario, nonché l'indirizzo al quale fare riferimento per l'eventuale esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della l. n. 675/1996. Ciò in analogia con quanto disposto dal codice deontologico dei giornalisti pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 3 agosto 1998.

Tutto ciò, però, nel presupposto che chi utilizza i dati storici, pur rispettando l'integrità dei testi, provveda sempre a una preventiva valutazione dell'opportunità di eliminare i dati non necessari, specie quando questi siano idonei a rivelare i dati sensibili di cui all'art. 22 della l. n. 675/1996.

e) Un particolare versante applicativo dei principi posti a protezione dei dati personali è rappresentato infine dalle sedi in cui viene compiuta una valutazione in ordine alla possibilità di consentire la consultazione di documenti a carattere riservato conservati presso gli archivi di Stato e degli enti pubblici. Come è noto, in base alla legislazione archivistica, in via di modifica, tali documenti relativi alla politica estera o interna dello Stato, oppure a situazioni puramente private di persone, diventano consultabili, rispettivamente, 50 o 70 anni dopo la loro data; i termini, però, possono essere ridotti se la consultazione è richiesta per motivi di studio; la decisione al riguardo fa capo al Ministro dell'interno (d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21 cit.).

In ordine a questa competenza, il Garante è stato chiamato a far parte della «Commissione consultiva per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati», che il Ministro dell'interno ha istituito per avvalersene «nell'analisi comparativa dell'interesse alla accessibilità degli atti della pubblica amministrazione e di quello a tutela della riservatezza personale, nella prospettiva del riconoscimento delle esigenze della ricerca storica» (d.m. 2 luglio 1998).

2.9.2 Ricerca scientifica e statistica

In attesa di definire in modo complessivo la disciplina della protezione dei dati personali nel settore della ricerca scientifica e statistica, tramite il recepimento delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa R. (93) 10 e della più recente R. (97) 18, si sono registrate nel corso del 1998 una serie di importanti iniziative utili a delinearne il quadro.

Il Garante ha seguito con attenzione il dibattito sul tema partecipando attivamente a convegni, promuovendo incontri con le categorie interessate, rilasciando pareri su progetti o schemi di norme, rispondendo a quesiti formulati da cittadini o enti interessati.

Per quanto concerne l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, il d.lg. 5 giugno 1998, n. 204, al fine di promuovere e sostenere la ricerca, riconosce alle pubbliche amministrazioni e alle università la possibilità di comunicare e diffondere dati relativi ad attività di studio e di ricerca, con esclusione di quelli sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari.

Sotto tale aspetto è da ricordare ancora il citato schema di decreto legislativo approvato dal Governo il 22 luglio u.s. che aveva a oggetto anche la statistica.

In proposito, il Garante ha rilevato che tale schema, pur contenendo alcune disposizioni che incrementano l'attuale livello di protezione, non appariva idoneo ad assicurare il livello reso necessario dal nuovo contesto europeo e dai principi di delega della l. n. 676/1996.

Tra le iniziative parlamentari in corso e che in qualche modo toccano la materia è da annotare poi anche la proposta di legge n. 4023-A che propone modifiche alla disciplina e al funzionamento del Sistema statistico nazionale.

Fra le attività poste in essere invece dal Garante per promuovere la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia, sono da menzionare, in particolare, alcune risposte ai quesiti pervenuti. Il Garante ha colto infatti queste occasioni per porre in evidenza taluni principi presenti nella l. n. 675/1996, o in altre leggi, segnalando a chi opera per scopi di ricerca scientifica o di analisi statistica l'esigenza di adeguare i tradizionali metodi di attività alla protezione dei dati personali.

In risposta a un quesito posto da un ente universitario circa la possibilità di fornire all'Istat l'elenco dei laureati nell'anno accademico 1996, il Garante ha anzitutto ricordato che il d.lg. 6 settembre 1989, n. 322 - fatto salvo dalla l. n. 675/1996, art. 43, comma 2, in quanto compatibile con la nuova disciplina sulla protezione dei dati - obbliga i soggetti pubblici a fornire i dati loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, con esclusione di quelli relativi a razza, opinioni politiche, religione, salute, vita sessuale e condanne penali. In tale quadro normativo è stata considerata quindi lecita la trasmissione di dati per una indagine rientrante nel Programma statistico nazionale (art. 27, comma 1, l. n. 675/1996). Il Garante ha poi evidenziato che la trasmissione dei dati non avrebbe trovato ostacoli nel caso in cui non fosse stata inserita in tale Programma, stante il disposto del sopracitato d.lg. 5 giugno 1998, n. 204 che favorisce la pubblicità dei dati relativi ai laureati.

Pare utile citare poi il parere fornito dal Garante a uno studente universitario circa la possibilità di acquisire - per lo svolgimento di una tesi di laurea - alcuni dati statistici di carattere giudiziario relativi a una comunità zingara ben individuata.

In questo caso il Garante, pur constatando l'esistenza della finalità di carattere scientifico della ricerca, ha rilevato che la comunicazione dei dati non poteva ritenersi legittima in quanto il campione circoscritto di informazioni da analizzare rendeva i dati anonimi solo in apparenza, essendo i soggetti comunque identificabili.

Nel corso del 1998 il Garante ha rilasciato anche un parere sulle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale per il triennio 1998-2000, comprendenti anche le condizioni di salute e il ricorso a servizi sanitari, rilevando che tali indagini, poiché avviate dall'Istat fin dal 1980, possono essere effettuate in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 41, comma 5, della l. n. 675/1996.

Da ultimo è da segnalare il parere fornito dal Garante riguardo a una richiesta di autorizzazione pervenuta da un Istituto privato, volta ad accedere ai dati anagrafici degli studenti di una fondazione scolastica per poter effettuare una ricerca epidemiologica.

Il Garante, nel sottolineare che per la trasmissione di dati tra soggetti privati la legge non prevede autorizzazioni, ha rilevato che la comunicazione dei dati «comuni» per tali finalità è possibile con il consenso degli interessati o in presenza di uno degli altri requisiti previsti dall'art. 20 della l. n. 675/1996 (ad esempio: pubblicità di alcuni registri, necessità di adempiere a un obbligo previsto da una norma), o qualora i dati trattati siano anonimi (art. 21, comma 4, lett. a)).

2.9.3 Ricerca medica ed epidemiologica

Per quanto concerne in particolare gli atti normativi in grado di incidere sulla protezione dei dati personali nel campo della ricerca medica, è da citare la l. 8 aprile 1998, n. 94 (legge di conversione del cd. «decreto Di Bella») recante «disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria», che afferma il principio del consenso informato e del rispetto della dignità e della riservatezza del paziente. Inoltre, con il d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, si è proceduto a riformulare le modalità per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita, comprensivi dei dati inerenti ai nati con malformazioni o ai morti.

Nel corso del 1998 si è assistito a interessanti iniziative che hanno portato allo studio di alcuni Codici di deontologia e di buona condotta.

La l. n. 675/1996 vede con favore l'adozione di tali codici che possono contribuire ad accrescere il livello di protezione dei dati personali.

Indicazioni in tal senso sono rinvenibili anche nel nuovo codice di deontologia medica emanato lo scorso ottobre. È stato inoltre avviato un dibattito sulla proposta per un codice di autodisciplina del trattamento dei dati sensibili nel settore dell'epidemiologia. L'adozione di codici è stata auspicata tramite la valorizzazione del ruolo delle associazioni scientifiche e degli organi governativi competenti nella Quarta conferenza nazionale di statistica tenutasi a Roma dall'11 al 13 novembre, nonché in un seminario organizzato anch'esso a Roma il 17 dicembre 1998 dalla Scuola di formazione del personale addetto alla gestione delle Istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione.

A livello internazionale è da segnalare infine che durante la 20ª Conferenza sulla protezione dei dati tenutasi a Santiago de Compostela, dal 16 al 18 settembre scorso (v. cap. 4.6), i rappresentanti delle Autorità garanti dei Paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo hanno espresso gravi preoccupazioni sulla proposta del Governo islandese di creare una banca dati contenente informazioni relative alla salute, comprensive dei dati di carattere genetico dell'intera popolazione.